

dossier

XIX Legislatura

Settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Atto del Governo n. 195



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 188



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 259

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1-2	1

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	195	
Titolo breve:	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
Commissione competente:	Senato	Camera
	6ª (Finanze e tesoro) <i>in sede consultiva</i>	VI Finanze (<i>assegnazione primaria</i>)
	4ª (Politiche dell'Unione europea) <i>in sede osservazioni</i>	V Bilancio e Tesoro (<i>deliberazione di rilievi</i>)
	5ª (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione Europea (<i>esame per i profili di compatibilità normativa UE</i>)

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame, Atto del Governo n. 195, esercitando una delega disposta dagli articoli 1 e 14 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023), disciplina il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Articoli 1-2

L'articolo 1, comma 1, alle lettere a)-b) novella il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

La lettera a) apporta una correzione formale al comma 1 dell'articolo 16-*sexies* e, soprattutto, riscrive interamente il comma 4 di quest'ultimo. Il nuovo testo del comma 4 dell'articolo 16-*sexies* del decreto legislativo n. 180/2015 prevede che quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, nonché per la capogruppo - se c'è, e non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea - come se la capogruppo stessa fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.

La lettera b) aggiunge tre nuovi commi all'articolo 16-*decies* del decreto legislativo n. 180/2015. Il comma 2-*bis* stabilisce che quando più enti di uno stesso ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale, sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia possa valutare ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili degli enti soggetti a risoluzione e la somma dei medesimi requisiti teorici che sarebbero attribuibili all'ente impresa madre se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII. Ai fini del calcolo della somma dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili, oltre agli enti designati per la risoluzione, saranno considerati anche i soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea.

Rispetto all'adeguamento di cui sopra ad opera della Banca d'Italia, il comma 2-ter dell'articolo 16-decies del decreto legislativo n. 180/2015 fissa i principi che l'adeguamento potrà essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati e che comunque l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

Ai sensi del nuovo comma 2-quater la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili delle G-SII a strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo non potrà essere inferiore al totale del requisito teorico che si calcolerebbe secondo una strategia di risoluzione a punto di avvio unico.

L'articolo 2 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che le modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale, con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito "minimo" di fondi propri e passività ammissibili.

In proposito, sottolinea che le modifiche legislative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 2 e in coerenza con l'espressa previsione già contenuta nella legge di delega (articolo 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15).

Pertanto, l'Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgerà le funzioni previste dal provvedimento, procederà a effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

In particolare, segnala che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

Pertanto, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa aggiunge che l'intervento interessa in particolare modo le banche non italiane, considerato che sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2022, nessuna istituzione finanziaria autorizzata in Italia viene identificata come G-SII.

Al riguardo, considerato che la Banca d'Italia provvederà alle attività previste con le proprie risorse e che il medesimo Istituto, pur essendo organismo di diritto pubblico, non è soggetto contemplato nel perimetro delle PA a fini di contabilità nazionale, nulla da osservare.

Andrebbe comunque confermato che la Banca d'Italia rappresenta l'unica Autorità coinvolta nei meccanismi di risoluzione previsti dalla disciplina dell'Unione europea vigente ed inerenti al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo.